



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

DELIBERAZIONE N. 35/25 DEL 12.9.2014

Oggetto: Legge regionale 8 agosto 2006, n. 12. Azienda regionale per l'edilizia abitativa (AREA). Legge regionale 15 maggio 1995 n. 14. – Vigilanza e controllo - Scioglimento del consiglio di amministrazione. Nomina commissario.

L'Assessore dei Lavori Pubblici ricorda che, con la legge regionale 8 agosto 2006, n. 12, è stato disciplinato il riordino degli Istituti autonomi per le case popolari della Sardegna (IACP) mediante la loro trasformazione nell'Azienda regionale per l'edilizia abitativa (AREA).

La stessa legge, all'articolo 21, dispone che l'Azienda sia sottoposta alla vigilanza e al controllo della Giunta regionale e che si applichino le disposizioni della legge regionale 15 maggio 1995, n. 14 che disciplina l'attività di indirizzo, controllo, vigilanza e tutela sugli enti, istituti ed aziende regionali.

La Giunta regionale, avendo rilevato una serie di inadempimenti e criticità da parte dell'Azienda che incidono sulla regolarità e sulla tempistica di approvazione degli atti previsti dalla legge e dal proprio Statuto, con la deliberazione n. 27/13 del 15 luglio 2014 ha avviato il procedimento teso allo scioglimento anticipato del consiglio di amministrazione dell'Azienda Regionale per l'Edilizia Abitativa e ha dato mandato alla Direzione generale dell'Assessorato dei Lavori Pubblici per l'espletamento dei conseguenti provvedimenti di notifica e istruttoria, assegnando il termine di 10 giorni per le controdeduzioni da parte dei diretti interessati.

A seguito dei provvedimenti di notifica della deliberazione in argomento, sono giunte le controdeduzioni del Presidente Sangiorgi e dei componenti del consiglio di amministrazione di AREA ad eccezione del consigliere Collu, la cui richiesta di accesso è giunta fuori termine.

L'istruttoria svolta ha contemplato una ricognizione completa dei procedimenti pregressi e attuali, comportanti le inadempienze e criticità dell'Azienda. L'esame dei bilanci ha evidenziato nel corso degli anni, sistematiche e gravi criticità e ritardi nei bilanci consuntivi 2010-2011-2012, tempestivamente rilevati dal Collegio dei Revisori e rimarcati dall'Assessorato della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio nell'espressione dei propri pareri, e che possono riassumersi come segue:

- assenza dell'inventario dei beni mobili e immobili;
- processo incompleto di riaccertamento dei residui attivi e passivi;



- assenza di un sistema di controllo della gestione;
- gravi problematiche irrisolte di carattere organizzativo.

Appaiono particolarmente gravi i ritardi nell'approvazione dei bilanci consuntivi, oggettivi e riconosciuti (sebbene non giustificati) dal Presidente nelle sue controdeduzioni alla deliberazione della Giunta regionale n. 27/13 del 15 luglio 2014, in totale assenza di rispetto della tempistica prevista dallo Statuto all'art. 25.

Ancora sono oggettive le seguenti anomalie (che hanno impedito il reale ed efficace esame dei bilanci preventivi alla luce dei dati consuntivi degli esercizi precedenti): l'approvazione del Bilancio preventivo 2013 in assenza del consuntivo 2011, l'approvazione del Bilancio preventivo 2014 in assenza dei consuntivi 2011 e 2012 e ancora l'approvazione del Bilancio 2012 in assenza dell'approvazione del bilancio consuntivo 2011.

In sintesi, l'Assessore dei Lavori Pubblici riferisce sul fatto che l'istruttoria ha, preliminarmente, riassunto le motivazioni che hanno determinato la formulazione della più volte indicata deliberazione n. 27/13 del 15 luglio 2014 di avvio del procedimento di scioglimento del consiglio di amministrazione di AREA e, di seguito, ha esaminato le controdeduzioni formulate dal Presidente e dai consiglieri di AREA, rilevando quanto di seguito esposto.

Il Presidente e i consiglieri Trincas e Ara nelle controdeduzioni avverso la deliberazione di cui sopra, del tutto identiche tra loro, lamentano in generale che la deliberazione in argomento non contiene in maniera specifica l'indicazione dei fatti e dei comportamenti che si rileverebbero meritevoli di censura.

Inoltre, il consigliere Randazzo attribuisce i ritardi del consiglio nell'espletamento dei suoi adempimenti istituzionali all'aggravamento di compiti del collegio dei revisori e dei singoli consiglieri dovuto alla modifica dello Statuto, relativa alle funzioni di controllo, anche sotto il profilo contabile, a norma dell'art. 2397 e seguenti del C.C.

L'Assessore riferisce sul fatto che tali controdeduzioni di fatto non contengono giustificazioni sufficienti per l'interruzione del processo avviato. Infatti i ritardi sull'approvazione dei bilanci consuntivi, peraltro riconosciuti dallo stesso Presidente e dai consiglieri, non appaiono assolutamente giustificati da AREA, rivelandosi, dunque, una palese dimostrazione dell'inefficacia e insufficienza dell'azione amministrativa posta in essere.

Inoltre, gli elementi alla base della deliberazione n. 27/13 del 15 luglio 2014 non rilevano l'impossibilità di funzionamento di AREA, ma un funzionamento di AREA di difficile controllo e verifica, sulla base dei principi di efficienza ed efficacia delle attività, stante, in particolare, l'assenza del sistema di controllo della gestione. Infine, la modifica dello Statuto non apporta



variazioni sostanziali a ciò che la normativa aveva già statuito sui compiti del Collegio Sindacale, i cui riferimenti principali sono gli art. 2423 e seguenti del Codice Civile.

Pertanto, l'Assessore dei Lavori Pubblici, vista la situazione contabile derivante dall'attività di gestione, propone lo scioglimento del consiglio di amministrazione e la nomina di un Commissario per la gestione provvisoria dell'AREA, ai sensi del comma 4, dell'art. 21 della legge regionale 8 agosto 2006, n. 12, e del comma 4, dell'art. 30 del proprio vigente Statuto.

Peraltro, prosegue l'Assessore, la nomina di un Commissario appare opportuna in considerazione del processo di modifica dello Statuto e della legge istitutiva dell'Azienda, già avviato, volto ad un riordino del quadro operativo della stessa.

Con riferimento al nominativo del Commissario da nominare, l'Assessore dei Lavori Pubblici, illustrato il curriculum dell'Ing. Sergio Virgilio Cocciu, dirigente regionale, ritenendo che lo stesso possieda i requisiti per lo svolgimento dell'incarico, ne propone la nomina alla Giunta regionale.

La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall'Assessore dei Lavori Pubblici, visto il parere favorevole di legittimità del Direttore generale dei Lavori Pubblici

DELIBERA

- di sciogliere il consiglio di amministrazione dell'Azienda regionale per l'edilizia abitativa (AREA), ai sensi del comma 4, dell'art. 21 della legge regionale 8 agosto 2006, n. 12, e del comma 4, dell'art. 30 del proprio vigente Statuto;
- di nominare a decorrere dal 16 settembre 2014 l'Ing. Sergio Virgilio Cocciu, dirigente regionale, commissario per la gestione provvisoria dell'Azienda regionale per l'edilizia abitativa (AREA) fino alla nomina dei nuovi organi e comunque per un periodo di tempo non superiore ai sei mesi;
- di dare mandato, inoltre, al commissario di provvedere alla riorganizzazione della struttura dell'Azienda regionale per l'edilizia abitativa (AREA) secondo gli indirizzi contenuti nella deliberazione della Giunta regionale 35/24 del 12 settembre 2014.

Ai sensi e per gli effetti del comma 9 dell'articolo 4 della L.R. n. 20/1995 il dirigente Ing. Sergio Virgilio Cocciu è posto in aspettativa per la durata dell'incarico.

Il Direttore Generale

Alessandro De Martini

Il Presidente

Francesco Pigliaru